SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (23A04934) . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nei territori del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (23A04935) . . . . *Pag.* 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (23A04936) . . *Pag.* 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treja, in Provincia di Macerata. (23A04937) . . . . *Pag.* 3
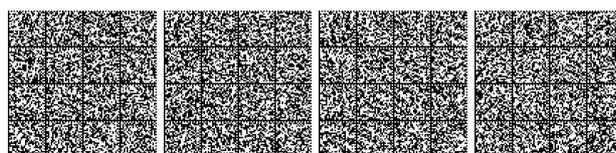
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (23A04938) . . . . *Pag.* 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 14 luglio 2023.

Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale. (23A04941) . . . . *Pag.* 5

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 giugno 2023.

Individuazione dei componenti del Comitato operativo della protezione civile in attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019, recante: «Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile». (23A04940) . . . . *Pag.* 10

ORDINANZA 28 agosto 2023.

Ulteriori misure di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 1018). (23A04939) . . . . *Pag.* 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato Guaifenesina, «Bronchenolo sedativo e fluidificante». (23A04908) . . . *Pag.* 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di foscarnet, «Foscarnet Kabi». (23A04942). . . . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Denzo». (23A04943) . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di virus dell'influenza inattivati e frammentati dei ceppi A (H1N1), A (H3N2), B (Yamagata) e B (Victoria), «Efluelda». (23A04944) . . . . *Pag.* 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escina/dietilamina salicilato, «Reparil». (23A04945) . . . . *Pag.* 15

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sui Libretti *smart* (23A04985). . . . . *Pag.* 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 27/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 23 febbraio 2023. (23A04946) . . . . *Pag.* 16

Approvazione della delibera n. 268/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 novembre 2022. (23A04947) . . . . *Pag.* 16
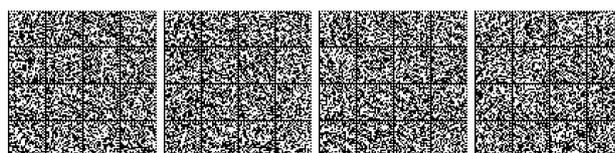
DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei mesi di maggio e di giugno 2023 il territorio delle Province di Teramo, Pescara e Chieti è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato situazioni di elevata criticità idraulica ed idrogeologica comportando situazioni di dissesto e di instabilità di versante e condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, nonché l'evacuazione di diverse persone dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato aggravamenti di movimenti franosi pregressi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle strutture pubbliche e private;

Viste le note della Regione Abruzzo del 6 giugno 2023, del 6, del 18 e del 20 luglio 2023 e del 10 agosto 2023;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal 25 al 27 luglio 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Abruzzo e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04934
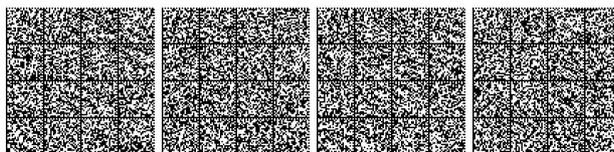
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nei territori del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino e con la quale sono stati stanziati euro 1.150.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 ottobre 2022, n. 928 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, è stato integrato di euro 8.105.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del 9 agosto 2023 del Presidente della Regione Campania con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04935

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari (ME) e con la quale sono stati stanziati euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2022, n. 925 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel comune di Lipari (ME)»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, è stato integrato di euro 15.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
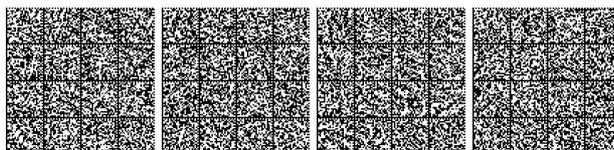
Viste le note del 17 e del 22 agosto 2023 del Commissario delegato per il superamento all'emergenza con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza e la nota della Regione Siciliana del 23 agosto 2023;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari (ME).

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04936

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treja, in Provincia di Macerata.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici», con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato art. 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'art. 12-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2023, recante «Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;
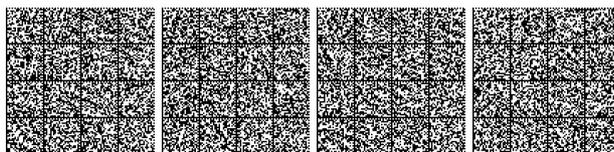
Visto l'art. 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)*, e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e)*, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 con cui, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'art. 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022, n. 935 del 14 ottobre 2022, n. 1008 del 21 giugno 2023, n. 1011 del 23 giugno 2023 e n. 1016 del 3 agosto 2023;

Vista la nota del Vice Commissario delegato del 25 luglio 2023 con cui è stata trasmessa la relazione sullo stato di attuazione delle attività emergenziali;

Vista la nota del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato del 23 agosto 2023 con cui è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04937

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia e con la quale sono stati stanziati euro 3.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 ottobre 2022, n. 929 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 novembre 2022, n. 947 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022, è stato integrato di euro 28.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
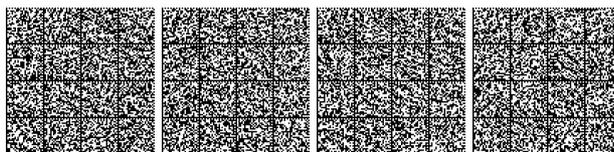
Vista la nota dell'11 agosto 2023 del Presidente della Regione Lombardia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 18 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04938

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2023.

Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento *RRF)* con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 6, Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-investimento 2.2 *a)*: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi (c.d. *target*) e traguardi intermedi (c.d. *milestone*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/21, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;
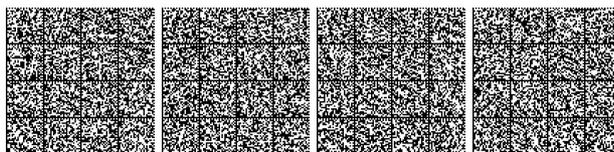
Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce e disciplina il Contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto altresì l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del ((PNRR)) e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri in-

dividua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che individua il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e il comma 2-*bis*, il quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla Missione 6, Componente 2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura lettera (a): «borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 avente ad oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2021 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022 con il quale è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e delle schede intervento;

Considerato che, in merito all'attuazione delle attività della citata sub-misura lettera (a) del citato intervento 2.2 da parte delle regioni e province autonome, i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti riportano le
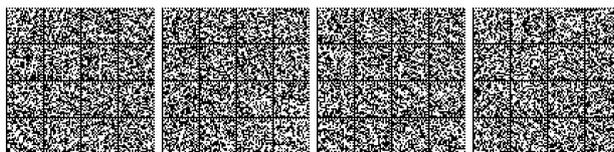
relative modalità attuative, le fasi con cui vengono definiti i fabbisogni formativi per ciascun ciclo di formazione triennale, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, di pubblicazione della relativa graduatoria e di contestuale trasmissione della documentazione per le finalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 recante la presa d'atto dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome;

Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 22 settembre 2022 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2022-2025 per un importo pari a euro 33.991.002,00»;

Vista la nota prot. n. 0520264.U del 26 maggio 2023 del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i novecento posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del Mezzogiorno, come previsto dal citato art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2023-2026 finanziati all'interno della Missione 6, Componente 2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», approvati dalla Commissione salute nella seduta del 23 maggio 2023, relativi alle tre annualità del predetto ciclo formativo triennale;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 8 giugno 2023 recante la modifica della ripartizione delle disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la formazione dei medici di medicina generale di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2021 per il ciclo formativo triennale 2021-2024 e al decreto del Ministro della salute 22 settembre 2022 per il ciclo formativo triennale e 2022-2025;

Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le risorse relative al ciclo triennale 2023-2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2023-2026 pari a 33.991.002,00 euro, sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell'allegata tabella A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per le modalità attuative del ciclo formativo del triennio 2023-2026, si rinvia ai Piani operativi allegati ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti dal Ministero della salute con le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente.

3. Le regioni e province autonome provvedono a trasmettere al Ministero della salute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio.

4. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per gli interventi sotto la voce «PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 23-26».

5. Ai fini dell'*audit* e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'unità di *audit* del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e province autonome consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, *audit* e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2261
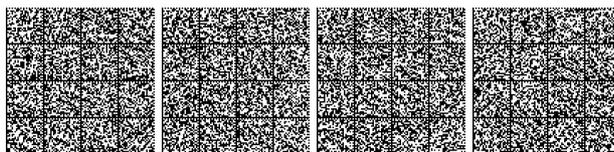
Tabella A

Regione	Richieste regionali			Attribuzione risorse			Risorse assegnate
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2023	2024	2025	
Piemonte	60	60	60	755.355,60	755.355,60	755.355,60	**2.266.066,80**
Valle d'Aosta	2	2	2	25.178,52	25.178,52	25.178,52	**75.535,56**
Lombardia	137	137	137	1.724.728,62	1.724.728,62	1.724.728,62	**5.174.185,86**
Prov. Autonoma di Bolzano	1	1	1	12.589,26	12.589,26	12.589,26	**37.767,78**
Prov. Autonoma di Trento	7	7	7	88.124,82	88.124,82	88.124,82	**264.374,46**
Veneto	66	66	66	830.891,16	830.891,16	830.891,16	**2.492.673,48**
Friuli Venezia Giulia	17	17	17	214.017,42	214.017,42	214.017,42	**642.052,26**
Liguria	23	23	23	289.552,98	289.552,98	289.552,98	**868.658,94**
Emilia Romagna	62	62	62	780.534,12	780.534,12	780.534,12	**2.341.602,36**
Toscana	52	52	52	654.641,52	654.641,52	654.641,52	**1.963.924,56**
Umbria	12	12	12	151.071,12	151.071,12	151.071,12	**453.213,36**
Marche	21	21	21	264.374,46	264.374,46	264.374,46	**793.123,38**
Lazio	78	78	78	981.962,28	981.962,28	981.962,28	**2.945.886,84**
Abruzzo	24	24	24	302.142,24	302.142,24	302.142,24	**906.426,72**
Molise	5	5	5	62.946,30	62.946,30	62.946,30	**188.838,90**
Campania	101	101	101	1.271.515,26	1.271.515,26	1.271.515,26	**3.814.545,78**
Puglia	71	71	71	893.837,46	893.837,46	893.837,46	**2.681.512,38**
Basilicata	10	10	10	125.892,60	125.892,60	125.892,60	**377.677,80**
Calabria	34	34	34	428.034,84	428.034,84	428.034,84	**1.284.104,52**
Sicilia	88	88	88	1.107.854,88	1.107.854,88	1.107.854,88	**3.323.564,64**
Sardegna	29	29	29	365.088,54	365.088,54	365.088,54	**1.095.265,62**
TOTALE	**900**	**900**	**900**	**11.330.334,00**	**11.330.334,00**	**11.330.334,00**	**33.991.002,00**

Si specifica che le borse sono indicate secondo l'anno formativo, mentre le risorse sono indicate secondo l'esercizio di competenza

23A04941

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 giugno 2023.

Individuazione dei componenti del Comitato operativo della protezione civile in attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019, recante: «Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 14 del Codice della protezione civile, ove è previsto che al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile e che il predetto Comitato possa essere convocato anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale nonché per la condivisione di strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero disciplinati, in quest'ultimo caso, dall'art. 29 del medesimo codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019 recante «Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della Protezione civile» e in particolare: l'art. 3, comma 3 che prevede che sulla base delle designazioni pervenute si provveda alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in successivo decreto del Capo del Dipartimento avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'art. 7, comma 3 che prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale operino le abrogazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 202 1, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione Civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la nota prot. n. 22307 del 5 maggio 2023, con cui l'ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della protezione civile trasmette, ai fini dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento annuale di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019, la ricognizione ivi prevista, recante i rappresentanti designati per il medesimo Dipartimento nonché i rappresentanti designati dai rispettivi enti e amministrazioni, individuati quali componenti del comitato operativo;

Vista la nota del 5 maggio 2023 (prot. DPC 25863 del 23 maggio 2023) con la quale la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha comunicato l'aggiornamento della composizione della Rappresentanza del medesimo Ministero in seno al Comitato;

Tenuto conto della necessità di provvedere alla chiara indicazione dei componenti effettivi e dei sostituti del Comitato operativo della protezione civile al fine di garantire un'adeguata attività di direzione e di coordinamento delle attività di emergenza di protezione civile;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza, di provvedere all'emanazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Componenti

1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019 recante «Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», sono indicati, di seguito, i nominativi dei componenti effettivi e dei relativi sostituti del Comitato operativo della protezione civile presieduto dall'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile:

a) Dipartimento della protezione civile

effettivo: dott.ssa Immacolata Postiglione, vice Capo del Dipartimento della protezione civile;

sostituto: dott. Roberto Bruno Mario Giarola, direttore ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso;

effettivo: ing. Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze;

sostituto: dott. Sisto Russo, direttore ufficio volontariato e risorse del Servizio nazionale;

effettivo: ing. Paola Carmela Pagliara, direttore ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi;

sostituto: dott. Natale Mazzei, direttore ufficio attività per il superamento dell'emergenza.

b) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

effettivo: prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

sostituto: prof. Clara Vaccaro, direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile.

c) Corpo nazionale dei vigili del fuoco

effettivo: ing. Guido Parisi, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sostituto: ing. Marco Ghimenti, direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

d) Forze Armate

effettivo: Ammiraglio di divisione Valter Zappellini, Capo di Stato Maggiore del Comando operativo di vertice interforze;

sostituto: Gen. D.A. Achille Fernando Cazzaniga - Capo Reparto Operazioni Comando operativo di vertice interforze.

e) Polizia di Stato

effettivo: dott. Roberto Caffio, direttore II Divisione dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica;

sostituto: Commissario Capo dott.ssa Rosaria Schiavo, Funzionario II Divisione dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica.

f) Arma dei Carabinieri

effettivo: Gen. B. Pierluigi Solazzo, Capo Ufficio operazioni del Comando generale Carabinieri;

sostituto: Col. Antonio Marinucci, Capo Sala operativa del Comando generale Arma dei Carabinieri.

g) Guardia di Finanza

effettivo: Gen. B. Vincenzo Caci, Comandante della centrale operativa del Comando generale;

sostituto: Col. Michelantonio Sportelli, Capo servizio sicurezza ed emergenze della Centrale operativa GdF.

h) Polizia Penitenziaria

effettivo: dott. Augusto Zaccariello, direttore del Gruppo operativo mobile;

sostituto: dir. agg. Lisa Brianese, responsabile di sezione del Gruppo operativo mobile.

i) Corpo delle Capitanerie di Porto

effettivo: Contrammiraglio (CP) Giuseppe Aulicino, Capo III° Reparto - Centrale operativa;

sostituto: Capitano di Vascello (CP) Gianluca D'Agostino, Capo Centrale operativa.

j) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

effettivo: dott.ssa Rita Di Giovambattista, dirigente di ricerca; sostituto: dott.ssa Maria Fabrizia Buongiorno, dirigente tecnologo - coordinatore Centro di osservazioni spaziali della terra INGV (COS).

k) Consiglio nazionale delle ricerche

effettivo: dott. Marco Mancini, ricercatore presso Istituto geologia ambientale geoingegneria;

sostituto: dott. Massimiliano Pasqui, ricercatore presso Istituto geologia ambientale geoingegneria.

l) Ministero della salute;

effettivo: dott. Giovanni Leonardi, Segretario generale;

sostituto: dott.ssa Francesca Zaffino, dirigente medico delle professioni sanitarie, Ufficio 3 Coordinamento USMAF-SASN.

m) Volontariato organizzato di protezione civile

effettivo: dott. Federico Bonechi, rappresentante volontariato Regione Toscana;

sostituto: dott. Andrea Santoro, rappresentante volontariato Lares Italia.

n) Croce rossa italiana

effettivo: avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, vice Presidente nazionale vicario Croce Rossa Italiana;

sostituto: dott. Ignazio Schintu, direttore operazioni, emergenze e soccorsi.

o) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

effettivo: dott. Corrado Pesci, Consigliere nazionale; sostituto: dott. Mauro Guiducci: vice presidente nazionale.

p) Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

effettivo: dott. Stefano Laporta, Presidente *pro-tempore* Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
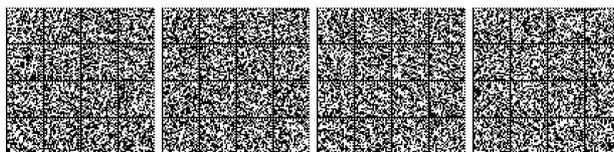
sostituto: dott.ssa Maria Siclari, direttore generale *pro-tempore* Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

q) strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale

effettivo: dott. Carlo Cacciamani, direttore dell'Agenzia ItaliaMeteo;

sostituto:

r) regioni e province autonome

effettivo: ing. Raffaele De Col, coordinatore tecnico della Commissione di protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

sostituto: ing. Luca Soppelsa, direttore direzione protezione civile, sicurezza e Polizia locale Regione Veneto.

s) UPI (Unione province italiane):

effettivo: dott. Giovanmaria Tognazzi, direttore settore ambiente e protezione civile Provincia di Brescia;

sostituto: dott.ssa Luisa Gottardi, Ufficio studi.

ANCI (Associazione nazionale comuni italiani):

effettivo: dott. Paolo Masetti, delegato ANCI alla protezione civile;

sostituto: dott. Antonio Ragonesi, responsabile di area.

Art. 2.

Abrogazioni

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2019, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

b) il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2023

Il Capo del dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2185

23A04940

ORDINANZA 28 agosto 2023.

Ulteriori misure di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 1018).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, con la quale, sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale, è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 923 del 19 settembre 2022, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;
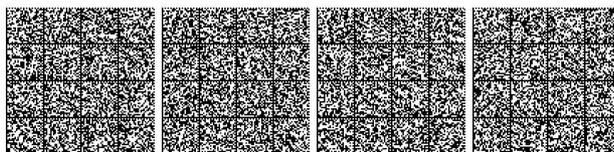
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 973 dell'1 marzo 2023, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia»;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto dell'8 agosto 2023, con cui si rappresenta la necessità di adottare apposita ordinanza di protezione civile per sostituire l'amministrazione competente, individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 973/2023, alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, nonché il Soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza n. 973/2023;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 973 dell'1° marzo 2023 le parole: «l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione Veneto».

2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 973 dell'1° marzo 2023 le parole: «di Veneto Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2023

Il Capo del dipartimento: CURCIO

23A04939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato Guaifenesina, «Bronchenolo sedativo e fluidificante».

Estratto determina AAM/PPA n. 510/2023 del 28 luglio 2023

Si autorizza la seguente variazione: modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo relativamente al medicinale BRONCHENOLO SEDATIVO E FLUIDIFICANTE.

Confezioni:

A.I.C. 026564070 - «1,5 mg/ml + 10 mg/ml sciroppo», flacone 150 ml;

A.I.C. 026564094 - «7,5 mg + 55 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie.

Codice pratica: VN2/2023/47.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte n. 25 - 00144 Roma, codice fiscale 08923130010.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A04908
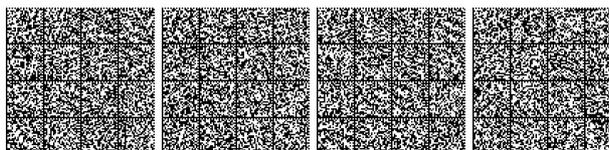
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di foscarnet, «Foscarnet Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 531/2023 del 30 agosto 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FOSCARNET KABI:

tipo II, C.I.2b) - Modifica degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento, paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle rispettive sezioni del foglio illustrativo.

Viene autorizzata la seguente modifica di indicazione terapeutica del medicinale:

da:

«Foscarnet» è indicato per la terapia di induzione e di mantenimento per la retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti affetti da AIDS.

«Foscarnet» è anche indicato per il trattamento delle infezioni mucocutanee da virus dell'*herpes simplex* (HSV), clinicamente non rispondenti all'aciclovir nei pazienti immunocompromessi. La sicurezza e l'efficacia di «Foscarnet» per il trattamento di altre infezioni da HSV (ad es. retinite, encefalite); malattia congenita o neonatale; o HSV in soggetti immunocompetenti non sono state stabilite.

La diagnosi di non responsività all'aciclovir può essere effettuata clinicamente mediante trattamento con aciclovir per via endovenosa (5-10 mg/kg t.i.d) per dieci giorni senza risposta o mediante *test* in vitro.

a:

Trattamento della viremia da citomegalovirus (CMV) nei trapiantati di cellule staminali ematopoietiche (HSCT), per i quali non può essere preso in considerazione l'uso di ganciclovir.

Terapia di induzione e di mantenimento per la retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti affetti da AIDS.

Infezioni acute, mucocutanee da virus dell'*herpes simplex* (HSV) resistenti o non sensibili all'aciclovir in pazienti immunocompromessi.

Deve essere presa in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato dei medicinali per il trattamento delle infezioni da citomegalovirus o *herpes simplex*.

Confezione A.I.C. n. :

048217018 - «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., codice fiscale 03524050238, con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR) - Italia.

Procedura europea: DE/H/6114/01/II/02.

Codice pratica: VC2/2021/606.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04942

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Denzo».

Estratto determina AAM/PPA n. 532/2023 del 30 agosto 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/444.

Cambio nome: C1B/2023/1110.

Numero procedura europea: MT/H/0308/001-002/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano - Italia:

medicinale: DENZO.

confezioni A.I.C. n. :

050180013 - «10000 UI capsule molli» 2 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180025 - «10000 UI capsule molli» 4 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180037 - «10000 UI capsule molli» 8 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180049 - «10000 UI capsule molli» 10 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180052 - «25000 UI capsule molli» 1 capsula in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180064 - «25000 UI capsule molli» 2 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

050180076 - «25000 UI capsule molli» 4 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

alla società Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano - Italia;

con variazione della denominazione del medicinale in: COLECALCIFEROLO ZENTIVA ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.
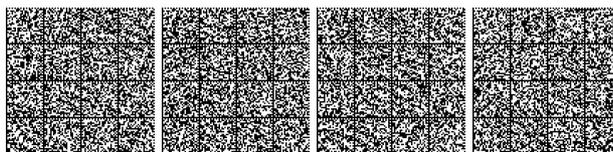
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04943

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di virus dell'influenza inattivati e frammentati dei ceppi A (H1N1), A (H3N2), B (Yamagata) e B (Victoria), «Efluelda».

Estratto determina AAM/PPA n. 533/2023 del 30 agosto 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale EFLUELDA:

Tipo II, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;

Tipo II, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto; *b)* Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore finito; 2. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici:

aggiunta di un nuovo sistema di chiusura alternativa per il contenitore, con impatti sugli stampati, paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Tipo II, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 3. Compresi il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico, e tutti i metodi di prova applicati in questo sito sono metodi biologici, immunologici o immunochimici;

Tipo IA, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *e)* Modifica di un protocollo di stabilità approvato.

Numeri A.I.C. e confezioni:

048644013 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro senza ago con sistema *Luer Lock*;

048644025 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago con sistema *Luer Lock*;

048644037 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago con sistema *Luer Lock*;

048644049 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro con ago separato con sistema *Luer Lock*;

048644052 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago separato con sistema *Luer Lock*;

048644064 - «60 microgrammi/Ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago separato con sistema *Luer Lock*.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur, con sede legale e domicilio fiscale in 14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon, Francia.

Numero procedura: NL/H/4757/001/II/018/G.

Codice pratica: VC2/2022/608.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04944

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escina/dietilamina salicilato, «Reparil».

Estratto determina AAM/PPA n. 534/2023 del 30 agosto 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale REPARIL:

Tipo II, C.I.4) - Modifica degli stampati del medicinale, paragrafo 4.2 (Posologia e modo di somministrazione) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezione corrispondente del foglio illustrativo per introduzione della dose massima giornaliera; vengono aggiornati i paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, per adeguamento degli stampati in linea con il CCDS.

Numeri A.I.C. e confezioni:

036397014 - «1% + 5% gel» tubo 40 g;

036397026 - «2% + 5% gel» tubo 40 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Codice pratica: VN2/2022/115.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04945

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sui Libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 7 settembre 2023, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinta con la sigla «TF106A230907»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinta con la sigla «TF212A230907».

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinti con la sigla «TF106A230606» e i buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinti con la sigla «TF212A230606».

Si informa altresì che la CDP S.p.a. rende disponibile - a partire dal 7 settembre 2023 - una nuova offerta *Supersmart* con vincoli a trecentosessanta giorni, destinata ai titolari del Libretto *Smart*, che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto *Smart* per la durata di trecentosessanta giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 2,50%.

Le somme depositate sul Libretto *Smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

A decorrere dalla medesima data, l'offerta *Supersmart* con vincoli a trecentosessanta giorni, al tasso di interesse nominale annuo lordo pari all'1,50%, è interrotta.

Inoltre, sempre a partire dal 7 settembre 2023, l'offerta *Supersmart* Rinnova 365 giorni, con vincoli della durata di trecentosessantacinque giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,00%, destinata ai titolari del Libretto *Smart* ai quali è consentito accantonare, in tutto o in parte, le somme provenienti da offerte *Supersmart Premium* 270 giorni e 300 giorni, scadute a partire dal 15 giugno 2023 e depositate sul proprio libretto, è interrotta.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it , nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it , sono a disposizione il foglio informativo dei buoni fruttiferi postali 3x2 e 3x4, nonché il foglio informativo del Libretto *Smart* contenenti le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti *internet* www.poste.it . e www.cdp.it .

23A04985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 27/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 23 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009259/CONS-L-122 del 14 agosto 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 23 febbraio 2023, concernente la determinazione dell'importo del reddito, valido per l'anno 2023, di cui all'art. 1, comma 239, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per l'anno 2022).

23A04946

Approvazione della delibera n. 268/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 novembre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009260/COM-L-211 del 14 agosto 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 268/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 23 novembre 2022, concernente la determinazione, per l'anno 2022, del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi di cui all'art. 26, comma 13, lettera *d)*, del regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza e del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

23A04947

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-209) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
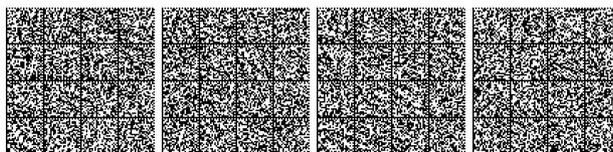
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
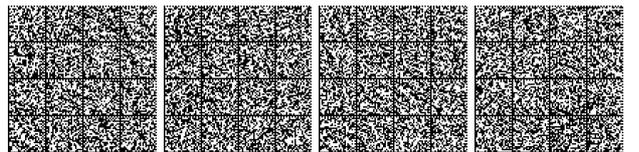
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.